

TI_GERICHTE 52.2011.84 vom 18. November 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.84

FR: TI_GERICHTE 52.2011.84 du 18 novembre 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2011.84 del 18 novembre 2013

Regeste

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

Erwägungen

E. 2

mesi di cui alla sentenza penale 2.10.02 nella misura di 15 giorni correzionali (da espiare), da aggiungere alla pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza 16.1.07; liberato condizionalmente il 3.1.08 e sottoposto a norme di condotta e ad un periodo di prova. sentenza 28.6.10 pena detentiva di 13 mesi per infrazione aggravata alla LStup (fine Corte assise luglio 2009-3.12.09) e contravvenzione alla LStup (luglio- settembre correzionali 2009); liberato condizionalmente il 15.10.10 e sottoposto a norme di condotta e ad un periodo di prova. Va pure osservato che prima di rientrare in Svizzera nel marzo 2000, egli aveva già a carico una condanna penale (cfr. il suo scritto 24.3.2000 alla polizia degli stranieri di Zurigo) e che l'11 luglio 2006 e 28 febbraio 2007, l'autorità dipartimentale lo aveva invano ammonito che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. 4.2. Almeno dal 2001, la presenza del ricorrente nel nostro Paese è quindi caratterizzata da diverse azioni delittuose, segnatamente in materia di stupefacenti, alcune delle quali protrattesi nel tempo e sfociate in pene detentive sempre più pesanti che non sono nemmeno state sospese condizionalmente con un periodo di prova. Bisogna anche considerare che RI 1 è recidivo. Esaminando nel dettaglio i reati più gravi da egli commessi, risulta infatti che a partire dal 2003, poco tempo dopo una sua precedente scarcerazione e durante il periodo di prova, egli ha venduto un quantitativo complessivo di 340/395 gr di cocaina, ne ha detenuto e occultato complessivamente 50,89 gr netti destinati alla vendita a terzi, e ne ha ceduto gratuitamente un totale di 190 gr. Da notare che egli ha ripreso a spacciare mentre era ancora in regime di semilibertà ed ha terminato la sua azione delittuosa il 20 luglio 2006 soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti (sentenza Corte assise correzionali 16 gennaio 2007). Come ha pertinentemente evidenziato il Consiglio di Stato (ad H.1, pag. 9), sebbene vi fossero i presupposti per pronunciare un suo allontanamento, nel febbraio 2007 l'autorità dipartimentale ha comunque voluto venire incontro all'interessato, ammonendolo per la seconda volta. Invano, in quanto nel luglio 2009, quindi già solo dopo un anno e mezzo circa dalla sua scarcerazione, egli ha ricominciato a delinquere, vendendo in un lasso relativamente breve (5 mesi circa) 214 gr di cocaina. Anche in questa occasione egli ha cessato la propria attività delittuosa soltanto a seguito del suo arresto avvenuto il 3 dicembre 2009; il 28 giugno 2010 è quindi stato condannato per infrazione aggravata alla LStup. Facendo riferimento a queste condanne, bisogna effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di azioni delittuose di una certa gravità. I reati in materia di stupefacenti non

vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie, dal momento che il ricorrente è stato condannato per ben due volte nell'arco di tre anni per un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.

4.3. C on il suo *modus vivendi*, che lo ha pure portato a contrarre diversi debiti (v. lista delle esecuzioni aperte e gli attestati per carenza beni, prodotti del ricorrente), l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che non è incensurato e che gli ultimi (gravi) reati da lui commessi non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua, ulteriore, recidiva. Il fatto che il 15 ottobre 2010, dopo la sua ultima condanna, egli sia stato liberato condizionalmente e sottoposto ad un periodo di prova (v. decisione 5 ottobre 2010 di rettifica di sentenza del GIAP) o che a partire dall'espiazione dell'ultima pena abbia tenuto un comportamento corretto, non impedisce la revoca del permesso. Secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non permette ancora di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Va peraltro ribadito come le sue azioni delittuose sfociate nelle sentenze penali del 16 gennaio 2007 e 28 giugno 2010 siano cessate soltanto a seguito del suo arresto. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, considerato in particolare che il suo agire non è circoscritto al solo consumo di stupefacenti, ma si estende pure al loro spaccio, lo stato in cui egli si sarebbe a volte trovato a delinquere non diminuisce l'interesse al suo allontanamento. Del resto, in occasione della sua ultima condanna, non è nemmeno stato considerato che egli avesse agito in stato di scemata imputabilità dovuto all'influsso di stupefacenti.

4.4. Alla luce di quanto precede, considerato che è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (pena privativa della libertà superiore a un anno ai sensi della giurisprudenza menzionata nel consid. 3) ed ha violato in modo rilevante e ripetutamente, nonché esposto a pericolo, l'ordine pubblico elvetico giusta l'art. 62 lett. c LStr, si deve pertanto ritenere che l'insorgente adempie i requisiti per la revoca del suo permesso di dimora sulla base del diritto interno. Rappresentando attualmente una minaccia effettiva ed abbastanza grave per la società, il ricorrente adempirebbe pure i requisiti legittimanti un provvedimento per motivi di ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 Allegato I ALC testé menzionata, qualora tale accordo fosse applicabile nella fattispecie. Ma vi è di più.

5. L'art. 62 lett. e LStr dispone che il permesso di dimora può essere revocato anche nel caso in cui lo straniero o una persona a suo carico dipende

dall'aiuto sociale. In concreto, considerato che RI 1 è carico dell'assistenza pubblica ormai dal settembre 2005 ed ha accumulato un debito nei confronti dello Stato, che nel febbraio 2011 ammontava complessivamente a circa fr. 80'000.- (estratto conto prodotto dal ricorrente), bisogna effettivamente ammettere che egli adempie pure le condizioni per la revoca (e il rifiuto di rinnovo) del suo permesso di dimora previste all'art. 62 lett. e LStr. Visto inoltre che non può (più) essere ritenuto lavoratore ai sensi dell'ALC, a torto il ricorrente sostiene che, essendo cittadino comunitario salariato, il suo permesso non può essergli rifiutato per essere a carico dell'aiuto sociale (vedi art. 9 Allegato I ALC; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, *Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung*, in Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold [a cura di], *Ausländerrecht*, Basilea/Ginevra/Monaco, 2009, n. 8.41, pag. 229; Ulrich Wölker, in Hans von der Groeben/Jochen Thiesing/Claus-Dieter Ehlersmann [a cura di], *Kommentar zum EU-/EG-Vertrag*, 5a ed., Baden-Baden 1997, n. 102 e 103 ad art. 48 Trattato CE). Va pure ricordato che, non disponendo di sufficienti mezzi finanziari per il suo sostentamento, egli non potrebbe prevalersi del menzionato accordo bilaterale nemmeno per ottenere un permesso di dimora quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, senza poi dimenticare che vi sono motivi di ordine pubblico che vi si opporrebbero. 6. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione (art. 96 LStr). Dopo avere soggiornato in Svizzera tra il 1981 e il 1998 per complessivi 4 anni, RI 1 è giunto nuovamente nel nostro Paese il 4 marzo 2000, all'età di 37 anni. La sua presenza va quindi indubbiamente considerata di lunga durata. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna tenere conto che, durante il suo soggiorno nel nostro Paese, ha commesso dei reati talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Egli si è infatti dimostrato incurante dei provvedimenti di ordine amministrativo e penale disposti nei suoi confronti. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico del nostro Paese, da tempo non svolge più un'attività lucrativa regolare, ha numerosi debiti (tra cui attestati per carenza beni per oltre fr. 50'000.-) e dal settembre 2005 è a carico dell'assistenza pubblica, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera. Dal profilo del suo interesse privato a continuare a soggiornare nel nostro Paese, va osservato in particolare che la sua famiglia e suo fratello vivono in Svizzera. D'altra parte, però, egli vive separato dalla moglie ormai dal 2002 e i suoi figli sono da tempo maggiorenni. Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha trascorso la sua infanzia e la scuola dell'obbligo in Italia, dove peraltro è tornato a vivere fino al 2000 dopo il suo precedente soggiorno in Svizzera, e non rende nemmeno minimamente verosimile di non avervi ancora dei parenti. Un suo rientro nella vicina Penisola appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le difficoltà che dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo diversi anni trascorsi all'estero. Di conseguenza, considerati la gravità dei reati commessi e il pericolo che egli rappresenta attualmente per l'ordine pubblico, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionata la decisione adottata dall'autorità inferiore. Ritenuto poi che afferma di essersi da tempo estraniato dal mondo della droga (vedi risultati delle analisi prodotti durante la procedura ricorsuale), non è dato di vedere come egli non possa riprendere a svolgere un'attività lucrativa, segnatamente nell'ambito della ristorazione. Attività, questa, che ha già esercitato nel nostro Paese (vedi pure curriculum vitae 8 maggio 2001). Inoltre

non risulta dagli atti che il ricorrente sia stato colpito da un divieto di entrata: di principio, un suo soggiorno nel nostro Paese per far visita ai suoi familiari non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3). 7. Va poi osservato che RI 1 non può invocare la protezione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita familiare, ritenuto che è maggiorenne e non risulta che si trovi in un rapporto di dipendenza né verso la moglie ed i figli maggiorenni, dai quali vive da tempo ormai separato, né verso suo fratello, residente a Lugano e presso il quale alloggia attualmente. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale. Ma anche se potesse richiamarsi a questa norma, non ne potrebbe trarre alcun giovamento avendo violato gravemente l'ordine pubblico del nostro Paese. Ritenuto che la ponderazione degli interessi richiesta nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 n. 2 CEDU è analoga a quella prevista dall'art. 96 LStr (DTF 135 I 143 consid. 2.1; STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012, consid. 6.2), può quindi essere qui integralmente richiamato quanto già rilevato in relazione al diritto interno. 8. Revocando il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. Un ulteriore ammonimento non può più quindi trovare applicazione nella presente fattispecie. 9. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 3.1.1.7; in vigore dal 1° gennaio 2011). La tassa di giustizia e le spese seguono quindi la soccombenza e tengono comunque conto della difficile situazione finanziaria del ricorrente (art. 28 LPamm). dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.